

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C N. 31/C (2002-2003)

Riunioni del

10 marzo 2003
17 marzo 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 10 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'U.S. LORENZO MARIANO SCORRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MELENDUGNO/SCORRANO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 19.12.2002)

Con telegramma in data 23.12.2002 l'U.S. Lorenzo Mariano Scorrano preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 19 dicembre 2002 con la quale era stata disposta la ripetizione della gara Atletico Melendugno/Lorenzo Mariano Scorrano del 27.10.2002.

Osserva questa Commissione che non avendo la predetta Società inoltrato i motivi del reclamo che, a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, devono peraltro essere inviati entro il 7° giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e la ricezione di copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Lorenzo Mariano Scorrano di Scorrano (Lecce). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002)

Con atto del 27 dicembre 2002 l'A.S. Marina di Montesilvano proponeva, nei termini e nei modi previsti, appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato sul Com. Uff. 24 del 19 dicembre 2002, che in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la sanzione dell'inibizione originariamente inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano dal Giudice Sportivo sino al 31.10.2004, rideterminandola sino al 31.12.2003.

I motivi della cospicua riduzione operata dalla Commissione Disciplinare discendono direttamente dal supplemento di rapporto richiesto all'ufficiale di gara dall'organo di secondo grado e si fondano sulla convinzione che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara - aggressione verbale e violenta torsione del dito - non era motivato da intenti particolarmente violenti, ma teso nella sostanza ad impedire la materiale esibizione del cartellino rosso.

L'appellante nel corpo dell'attuale reclamo deduce che per fattispecie similari le sanzioni comminate dagli organi di giustizia siano state più lievi e lamenta l'eccessiva afflittività della pena.

Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità. La sanzione è già stata diminuita in modo consistente dalla Commissione Disciplinare e quindi non vi è motivo per una ulteriore riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello sopra proposto dall'A.S. Marina di Montesilvano (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. EURO SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIMINNA/EURO SCIARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 10 gennaio 2003, giudicando sul reclamo proposto dalla Società Ciminna, rilevava che il calciatore Lombardi Augusto, tesserato per la Pol. Euro Sciara, aveva preso parte alla gara Ciminna/Euro Sciara del Campionato di 3ª Categoria (C.P. Palermo) del 22.12.2002 in posizione irregolare perché, essendo stato espulso nel corso della gara del 15.12.2002, avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica, per il principio dell'automatismo previsto dall'art. 41 n. 2 C.G.S.. Conseguentemente deliberava di infliggere alla Pol. Euro Sciara la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 103,00. Infliggeva inoltre al dirigente accompagnatore della società Sig. Gazzano Carmelo l'inibizione fino al 9.2.2003 ed al calciatore Lombardi Augusto una ulteriore giornata di squalifica.

Avverso tale delibera propone ricorso la Polisportiva Euro Sciara, esponendo che per la Società ricorrente sono tesserati tre calciatori di nome Lombardi Augusto, nati rispettivamente il 3.3.1983, il 21.5.1985 ed il 5.9.1985. Il Lombardi Augusto espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 era il calciatore nato il 5.9.1985, mentre quello utilizzato nella gara Ciminna/Euro Sciara era il calciatore nato il 3.3.1983.

Chiede pertanto che venga ripristinato il risultato conseguito sul campo e che vengano annullate le sanzioni inflitte alla Società, al dirigente ed al tesserato.

La C.A.F. rileva che il ricorso è fondato.

Risulta invero dagli atti ufficiali, ed in particolare dalle distinte di gara della Società ricorrente, che il calciatore a nome Lombardi Augusto utilizzato nella gara in esame è soltanto omonimo di quello espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 ed automaticamente squalificato per almeno una giornata. Dalle differenti date di nascita si ricava trattarsi di altro calciatore, legittimamente utilizzato dalla Pol. Euro Sciara nella gara del 22.12.2002. Si impone pertanto l'annullamento della delibera adottata dai primi giudici, con ripristino del risultato conseguito sul campo e revoca delle sanzioni inflitte alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Euro Sciara di Sciara (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DELLA S.S.C. GIUGLIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 152/C del 5.2.2003)

Il Procuratore Federale, con atto del 26 settembre 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S.C. Giugliano Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S. all'epoca dei fatti vigente - ora art. 9, comma 1, C.G.S. - in relazione all'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., per quanto accaduto prima della gara Giugliano/Sant'Anastasia dell'8.4.2001.

In tale occasione, secondo le risultanze della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara e dei successivi accertamenti dello stesso ufficio, i Signori Esposito Gerardo e Mugavero Giovanni, dirigenti dell'A.C. Sant'Anastasia ed i Signori Manganiello Fabio, Pisano Marco e Matticari Gianni, tesserati della società Sant'Anastasia, erano stati aggrediti e malmenati da persone non identificate.

Con delibera del 5 febbraio 2003, pubblicata sul C.U. n. 152/C la Commissione Disciplinare proscioglieva la società Giugliano, rilevando che i fatti contestati non erano minimamente riportati negli atti ufficiali e non trovavano riscontri oggettivi e documentali in rapporti delle forze dell'ordine, referti sanitari o altro.

Contro la decisione dei primi giudici ha proposto ricorso il Procuratore Federale, con atto del 7 febbraio 2003. Nel gravame si sostiene che la valutazione degli elementi probatori operata dalla Commissione Disciplinare è completamente erronea, poiché le dichiara-

zioni accusatorie dei tesserati della soc. S. Anastasia, stante la loro concordanza ed univocità ed in assenza di apparente intento calunnatorio dei denunciati, sono sufficienti a costituire piena prova dell'aggressione, pur in mancanza di elementi oggettivi di riscontro.

Conclude l'appellante per la riforma della decisione impugnata, l'affermazione della responsabilità della S.S.C. Giugliano e l'irrogazione a carico della stessa società dell'ammenda di 3.000,00 euro. La S.S.C. Giugliano ha resistito al ricorso chiedendo la conferma della delibera oggetto di impugnazione.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento e debba pertanto essere respinto.

La denuncia su cui si basa il deferimento, provenendo dalle parti offese della presunta aggressione, dovrebbe trovare conferma - per assumere reale efficacia probatoria - in elementi oggettivi, documentali e testimoniali di provenienza esterna, che nel caso in esame sono totalmente assenti. Anzi, nonostante il decorso di un rilevante lasso di tempo, che avrebbe consentito lo svolgimento di ogni più ampia indagine, non sono state acquisite neppure le dichiarazioni dei calciatori Marco Pisano e Gianni Matticari, non essendosi gli stessi presentati presso la sede della società S. Anastasia nel giorno fissato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini per la loro audizione.

Va ancora rilevato che i dirigenti del S. Anastasia Esposito e Mugavero, non chiesero né all'arbitro né al Collaboratore dell'Ufficio Indagini presente allo stadio, di constatare le conseguenze lesive subite dai calciatori aggrediti. Il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dal canto suo, non ritenne necessario assumere l'iniziativa di tale controllo, che avrebbe consentito di acquisire, nell'immediatezza, concreti elementi a sostegno dell'accusa.

In tale situazione, manca la prova dei fatti addebitati alla S.S.C. Giugliano, come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/PONTICELLESE DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

La Polisportiva Ponticellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Valdipierle/Ponticellese, disputata il 24 novembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di 7-0 per la società di casa per avere fatto partecipare alla gara il calciatore Angari Iuri in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angari, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana dell'A.C. Olympic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdipierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olympic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2.

La Polisportiva Valdipierle ha proposto appello avverso tale decisione.

L'appello va respinto.

La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angari alla gara in contestazione.

In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CATANZARO CALCIO A CINQUE/SINUESSA 95 DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

L'Associazione Sinuessa 95 ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Catanzaro Calcio a Cinque, è stata dichiarata la inammissibilità dell'originario reclamo presentato al Giudice Sportivo dall'Ass. Sinuessa 95 ed annullata la decisione dello stesso Giudice Sportivo relativa alla mancata disputa della gara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B, Catanzaro/Sinuessa 95 del 21.12.2002, con conseguente applicazione a carico della Sinuessa 95 della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e della penalizzazione di un punto in classifica.

L'attuale ricorrente sostiene che l'errore procedurale nel quale è incorsa e dal quale è derivata la dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso al Giudice sportivo, è scaturito solo da dati errati contenuti nelle carte federali vigenti e presenti anche nel Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione 2002/2003.

Va osservato preliminarmente che il presente ricorso, pur trattando, nel merito, di materia sottratta al giudicato della C.A.F., deve essere ritenuto ammissibile in quanto si contesta la tesi della Commissione Disciplinare relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'originario reclamo al Giudice Sportivo.

Ciò posto, le ulteriori argomentazioni della ricorrente circa una presunta inesattezza dei dati contenuti nelle norme federali, come riportati nel C.U. n. 1 della presente stagione sportiva, non possono trovare accoglimento dovendosi, al contrario, affermare l'assoluta chiarezza delle norme stesse. L'art. 55 delle N.O.I.F., infatti, nel prevedere che la competenza ad accertare la sussistenza di una causa di forza maggiore che possa giustificare la mancata presentazione in campo di una squadra, spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva istanza alla Commissione Disciplinare, dispone, al comma 3, che il relativo procedimento è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste, fra l'altro, dall'art. 23 C.G.S., norma questa sostituita nell'attuale formulazione del C.G.S. dall'art. 29. Tale norma, al comma 5, prevede che tutti i reclami ed i ricorsi inoltrati ai competenti organi federali, debbono essere contestualmente inviati in copia alla eventuale controparte. La violazione di questa norma procedurale comporta, così come previsto al comma 9, la inammissibilità del reclamo.

Nella fattispecie in esame, essendo certo che l'Associazione Sinuessa 95 non provvede ad inviare copia del reclamo al Giudice Sportivo, alla controparte Catanzaro Calcio a Cinque, bene ha fatto la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile l'originario ricorso e ad annullare conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo che aveva riconosciuto l'esistenza della causa di forza maggiore.

Affermata, pertanto, la correttezza della decisione oggetto dell'attuale ricorso, quest'ultimo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Associazione Sinuessa 95 di Mondragone (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA A VICO/ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE DEL

2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del 23 gennaio 2003, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato inammissibile il reclamo della ricorrente, in ordine alla sostituzione di persona di due calciatori della soc. S. Maria a Vico; ha rigettato il ricorso, sempre, dell'odierna ricorrente, per la posizione irregolare di alcuni tesserati della soc. S. Maria a Vico e ha rimesso gli atti all'Ufficio Indagini, in ordine a quanto dichiarato dall'arbitro della predetta gara, sulla autenticità del documento di identità asseritamente usato dal calciatore Saccavino Vincenzo della soc. S. Maria a Vico.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Delfini Santangiolese, chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente, vittoria a tavolino della predetta gara contro la soc. S. Maria a Vico.

Per quanto riguarda l'inammissibilità del reclamo per la sostituzione di persona dei due fratelli Saccavino, il reclamo è palesemente infondato, in quanto, per la questione, doveva essere adito il Giudice Sportivo e la ricorrente si limita ad affermare che l'arbitro, benché richiesto, non ha provveduto a riportare, sul referto le osservazioni della soc. Santangiolese sulla regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara; se ciò fosse avvenuto, "il G.S. si sarebbe pronunciato di ufficio, sulla scorta di risultanze ufficiali e noi non saremmo caduti nell'errore (riconosciuto, quindi, dalla stessa ricorrente) di dovere fare reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al G.S."

Sul punto, è sufficiente osservare che un comportamento del direttore di gara non può giustificare un errore sulla competenza funzionale dell'organo di giustizia da adire.

Del rigetto del reclamo per la posizione irregolare dei tesserati della soc. S. Maria a Vico, non vi è cenno nel reclamo alla Commissione.

Per quanto riguarda, infine, la regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara, gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio Indagini e davanti ad esso potranno farsi valere tutti i rilievi del caso.

Solo per completezza, va aggiunto che l'arbitro, sentito dalla Commissione Disciplinare ha affermato "di ritenere di non essere in grado di poter accertare la falsità o la veridicità del documento" in questione.

Deve essere incamerata la tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Atletico Delfini Santangiolese di S. Angelo d'Alife (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. NUOVA ROZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE POLO MASSIMILIANO E DELL'AMMENDA DI EURO 154,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

La Pol. Nuova Rozzano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 - relativa all'ammenda comminata alla società ed alla squalifica comminata al calciatore Polo Massimiliano a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Matteotti/Nuova Rozzano dell'8.12.2002.

Il suddetto reclamo, peraltro, non è ammissibile in quanto non rientra fra le ipotesi previste dall'art. 40 n. 7 C.G.S., trattandosi di mera sanzione pecuniaria a carico della società e di squalifica inferiore a dodici mesi a carico del calciatore.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Rozzano di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL F.C. S. ANGELO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANGELO LE FRATTE/S. ANGELO 2000 DELL'8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

Il F.C. S. Angelo 2000 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avverso la regolarità della gara S. Angelo Le Fratte/S. Angelo 2000, disputata l'8 dicembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "A" e terminata con il risultato di 2-2, per avere la società C.S. S. Angelo Le Fratte fatto partecipare alla gara i calciatori Spagna Nando, Sabia Vito Antonio, Collazzo Gianluca e Volda Alessandro in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003, rilevando che solo il calciatore Volda non era in posizione regolare, perché non risultato tesserato per la società C.S. S. Angelo Le Fratte, ma che lo stesso non aveva preso parte alla gara, ancorché fosse stato iscritto nella distinta, respingeva il reclamo.

Il F.C. S. Angelo 2000 ha proposto appello avverso tale decisione.

La C.A.F. deve dichiarare inammissibile l'appello per tardività.

La decisione appellata, infatti, è stata pubblicata, come si è rilevato, sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003. Il reclamo, quindi, doveva essere proposto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel termine di sette giorni da tale data. Esso è stato invece proposto (spedito) il 30 gennaio 2003 e, quindi, tardivamente.

La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dal F.C. S. Angelo 2000 di S. Angelo Le Fratte (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito alla posizione del calciatore Martorana Rosario della A.S. Barrese nella gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002, accoglieva il reclamo infliggendo alla A.S. Barrese la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che per effetto dell'esclusione dal campionato, durante il girone di andata, della soc. Caltagirone e della conseguente perdita di valore per la classifica delle gare da questa disputate (art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.), il Martorana, benché non avesse partecipato alla gara della sua squadra di appartenenza con detta soc. Caltagirone, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara del 22.12.2002 e ciò a norma dell'art. 17, punto 4, C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Barrese che eccepiva come non dovesse trovare applicazione nel caso in esame il disposto di cui al citato art. 17, dal momento che l'annullamento della gara Caltagirone/Barrese (in occasione della quale il Martorana aveva scontato la giornata di squalifica) non era *scaturito da una decisione degli organi di giustizia sportiva, ma da una precisa disposizione delle norme federali*.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo.

Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.S. Barrese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere accolto. Ma non per la ragione esposta dalla società.

Procedendo con ordine e prendendo spunto dall'argomento fatto valere dalla A.S. Barrese, bisogna rilevare che l'art. 17, punto 4, C.G.S. subordina la regolarità dell'esecuzione di una sanzione alla duplice condizione che la gara, con riferimento alla quale la sanzione stessa viene scontata, consegua un risultato utile agli effetti della classifica e non venga successivamente annullata da un Organo della Giustizia sportiva. Nel caso in esame, non è seriamente contestabile che con la decisione di cui al Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia *non ha preso in esame, annullandola*, la gara Caltagirone/Barrese del 24.11.2002, ma si è occupato della differente gara Calcio Canicatti/Caltagirone del 15.12.2002 infliggendo alla soc. Caltagirone, non presentatasi a disputare l'incontro, la perdita dello stesso per 0-2.

È ben vero che il Giudice ha deliberato nello stesso contesto l'esclusione della A.C. Caltagirone dal campionato, ma provvedimento come questo (peraltro incompatibile con quanto deliberato nello stesso contesto ex art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.) *non costituisce annullamento* di questa o di quella gara, meno che mai di quella del 24.11.2002 neppure richiamata. Tanto è vero che nei casi in cui il Giudice ritiene di annullarne una, in forza di norma federale che lo consente, lo delibera espressamente, come a proposito di ciascuna delle 4 gare cui la A.C. Caltagirone non si è presentata.

Anche ad attribuire all'esclusione dal campionato una valenza maggiore di quella appena detta, non vi è dubbio che provvedimento del genere *non comporta* (norme federali alla mano) *annullamento* di una qualche gara, posto che neppure l'art. 53, punto 3, delle N.O.I.F. applicato dal Giudice al caso della A.C. Caltagirone evoca quel requisito (l'annullamento della gara) che è testualmente richiesto dall'art. 17, comma 4, C.G.S.. *Annullamento* in ogni caso neppure disposto dal Giudice Sportivo, ma, come correttamente rilevato dalla società appellante, effetto di una norma federale di cui il provvedimento di esclusione del Giudice costituisce il semplice presupposto.

Alla luce di queste prime considerazioni e limitatamente al requisito del non annullamento della gara da parte di uno degli Organi della Giustizia sportiva occorre ritenere, in definitiva, che il calciatore Martorana, non prendendo parte all'incontro della sua squadra di appartenenza con la A.C. Caltagirone del 24.11.2002, ha correttamente scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza, dal momento che l'esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone deliberata dal Giudice Sportivo non costituisce né comporta *annullamento* di gara alcuna, meno che mai di quella che qui specificamente interessa del 24.11.2002.

Ai fini della regolarità dell'esecuzione della sanzione occorre verificare, tuttavia, la sussistenza della seconda condizione richiesta dall'art. 17, punto 4, C.G.S., e cioè la validità per la classifica della gara. Da questo differente punto di vista è indubbio che per effetto della esclusione dal campionato, legittimamente decretata dal Giudice Sportivo, ma anche dal Comitato Regionale Sicilia (v. a questo proposito il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002); è indubbio, si stava osservando, che per effetto della esclusione dal campionato durante il girone di andata tutte le gare giocate dalla A.C. Caltagirone (benché non *annullate*) hanno perso valore per la classifica, come espressamente stabilito dall'art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.. Senza che rilevi più di tanto da questo differente punto di vista, è il caso di aggiungere, se per effetto di provvedimento del Giudice (come non sembra) o del disposto di cui all'art. 53 citato.

In difetto del requisito della validità della gara ai fini della classifica occorre concludere, dunque, che il Martorana non ha utilmente scontato la squalifica non giocando la partita Caltagirone/Barrese del 24.11.2002. Ne consegue che l'appello della A.S. Barrese, benché proposto sulla base di argomenti condivisibili, dovrebbe essere respinto. Dovrebbe esserlo se non vi si opponesse la fondatezza di un diverso motivo, non fatto valere dal-

la società ma suscettibile di essere esaminato a norma dell'art. 34, punto 5, C.G.S.; punto (la C.A.F., *se rileva che l'Organo di prima o seconda istanza... non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito*) che ricalca il n. 4 dell'art. 32 dello stesso Codice in tema di *Procedimenti di seconda istanza*.

L'esclusione della A.C. Caltagirone e la conseguente perdita di valore delle gare giocate fino ad allora sono state deliberate dal Giudice Sportivo e dal Comitato Regionale Sicilia il 18.12.2002 e rese pubbliche il giorno successivo (v. Com. Uff. n. 30). Ebbene, posto che il giorno della gara S. Croce/Barrese (22.12.2002) i termini per l'impugnazione delle due decisioni non erano spirati, le stesse non erano definitive allorché il Martorana ha preso parte alla gara in questione. La sua posizione sotto il profilo dell'esecuzione della squalifica ancora da scontare era, dunque, del tutto regolare.

Non lo sarà stata, probabilmente, al momento della diversa gara della A.S. Barrese successiva al passaggio in giudicato delle due decisioni prima ricordate e certamente questa Commissione giungerebbe a conclusioni differenti se questa gara e la (eventuale) partecipazione ad essa del Martorana non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono.

Ritenuto, in definitiva, che il calciatore Martorana ha partecipato alla gara della sua società di appartenenza con la soc. Santa Croce del 22.12.2002 quando ancora l'esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone non era definitiva e quando ancora, di conseguenza, non era sorto l'obbligo per lo stesso Martorana di scontare in maniera valida la squalifica che gli era stata inflitta, l'appello proposto va, come già detto, accolto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'U.S. PERDIFUMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDIFUMO/DRAGONEA DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

L'attuale società reclamante proponeva reclamo dinanzi al competente Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara disputata il 3 novembre 2002 contro il Dragonea, terminata con il punteggio di 1-2 e valida per il Campionato di Promozione campano - Girone D, lamentava alcune irregolarità inficianti il normale corso della gara.

In particolare, preso atto che la terna arbitrale originariamente designata era impossibilitata a presenziare regolarmente all'incontro causa un grave incidente stradale che aveva coinvolto l'autoveicolo con cui si stava recando al campo di gara, la Perdifumo lamentava, da una parte, che l'arbitro designato in sostituzione non aveva compilato il documento di sostituzione controfirmato dai due capitani, dall'altra, che il medesimo aveva contravvenuto alla Regola F.I.G.C. n. 6 del Giuoco del Calcio, avendo iniziato la gara con due assistenti arbitrali di parte, sostituiti però una volta che - a 16 minuti dall'inizio dell'incontro - erano giunti gli assistenti ufficialmente designati in sostituzione.

Sia il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 21 novembre 2002) che la Commissione Disciplinare, quest'ultima con la decisione impugnata, hanno giudicato infondate le pretese dell'attuale reclamante, sia in punto di fatto, risultando che il nuovo arbitro designato aveva redatto il modello di sostituzione del collega impossibilitato, regolarmente controfirmato dai capitani ed allegato al referto, che in punto di diritto, non emergendo - quanto alla sostituzione degli assistenti durante l'incontro - un profilo di violazione dell'invocata Regola n. 6.

Con il reclamo in trattazione, regolarmente inviato alla società controparte, la Perdifumo, in disparte la deduzione di alcune irregolarità procedurali e di rito, peraltro della necessaria consistenza dal punto di vista fattuale (non potendosi accostare e porre allo stesso piano, ai fini della presidenza del collegio e della sottoscrizione degli atti, l'ordinaria seduta della Commissione Disciplinare in data 20 gennaio 2003 ed una mera audizione istruttoria tenutasi il 23 dicembre 2002), ovvero in quanto irregolarità notoriamente non inficianti la validità della decisione (mancata presenza verbalizzata del rappresentante designato dall'A.I.A. alla seduta della Commissione Disciplinare, in apparente violazione dell'art. 25, comma 9, C.G.S.), torna ad insistere, nel merito, abbandonata la censura (smentita in punto di fatto) della mancata compilazione del modulo di sostituzione, sulla violazione della Regola n. 6 - Decisioni della F.I.G.C., in tema di sostituzione a gara iniziata degli assistenti arbitrali di parte.

Ha concluso, dunque, la reclamante chiedendo formalmente, oltre che l'annullamento della decisione di secondo grado per gli accennati vizi procedurali, la ripetizione della gara, causa l'errore commesso dal direttore di gara, ovvero, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte Federale per dirimere la questione interpretativa della predetta Regola.

La doglianza non merita adesione, né sussistono, al riguardo, significativi margini di dubbio interpretativo circa la portata della norma richiamata.

La Regola n. 6 - Decisioni F.I.G.C. è molto chiara in proposito, recitando, ai punti 8) e 9), che, determinandosi l'assenza degli assistenti ufficiali dell'arbitro designati, il direttore di gara può fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo, ma che se, tuttavia, nel corso della gara sopraggiungono gli assistenti dell'arbitro designati, l'arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.

Orbene, così sembra essere puntualmente accaduto nella fattispecie in questione, una volta sopraggiunti i nuovi assistenti appartenenti alla vicina Sezione di Agropoli, con piena consapevolezza degli organi competenti dell'A.I.A. e senza alcuna irregolarità inficiante.

Né, a tal proposito, può ritenersi che la procedura di sostituzione d'urgenza per il tramite del servizio "Pronto A.I.A." non rientri nell'ambito delle normali procedure di designazione degli ufficiali di gara, seppur accelerate viste le necessità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo va, in conclusione, rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Perdifumo di Perdifumo (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 17 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. FUTSAL CESENA 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROVERETI GIANNI, CECCARELLI STEFANO ED ERCOLANI MATTEO NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 23.1.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, infliggeva alla Futsal Cesena 2000 e ai suoi calciatori Ceccarelli Stefano, Ercolani Matteo e Rovereti Gianni le sanzioni specificate nel Com. Uff. n. 21 del 19 dicembre 2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Futsal Cesena 2000 avverso tale delibera, dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 42 comma 5 C.G.S..

Avverso questa decisione proponevano appello davanti alla C.A.F. la Futsal Cesena e i suoi predetti tesserati, rilevando l'insussistenza della dichiarata inammissibilità, per avere rispettato quanto prescritto dall'art. 32 comma 6 C.G.S..

Il ricorso deve essere rigettato in quanto l'art. 42 comma 5 C.G.S. impone che i ricorsi di secondo grado debbano essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, mentre il ricorso della Futsal Cesena 2000 è stato presentato oltre tale termine, come puntualmente rilevato dalla Commissione Disciplinare.

Per completezza va aggiunto che il diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre a proprie spese copia dei documenti ufficiali, nel caso in esame, poteva essere esercitato esclusivamente al momento del gravame, ex art. 32 comma 6 C.G.S., evenienza non verificatasi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Futsal Cesena 2000 di Cesena e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. GALLICCHIO 95 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GALLICCHIO 95/CASTELSARACENO DELL'1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

A seguito della gara del Campionato di 3ª Categoria Gallicchio 95/Castelsaraceno, dell'1.12.2002, la società Gallicchio proponeva reclamo al Giudice Sportivo lamentando la posizione irregolare del Signor Ponzio Vito, nato il 20.8.1987, schierato dalla società Castelsaraceno in qualità di assistente dell'arbitro, in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 34.3 delle N.O.I.F. e richiedendo di conseguenza la vittoria per 0-2.

Il Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo, Com. Uff. 10 del 2 gennaio 2003, assegnava gara vinta al F.C. Gallicchio riconoscendo fondati i motivi sostenuti.

La società Castelsaraceno avversava tale provvedimento presso la Commissione Disciplinare sostenendo che i reclami inerenti la regolarità di posizione dei tesserati, a norma dell'art. 42.3 C.G.S., debbano essere proposti alla Commissione Disciplinare e non al Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare, con Com. Uff. 35 del 29 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo dichiarava inammissibile il precedente ricorso della società Gallicchio 95 e ripristinava il risultato conseguito sul campo.

L'attuale reclamante F.C. Gallicchio 95, in data 5.2.2003, ha adito la C.A.F. chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare perché, pur riconoscendo l'errore nell'inoltro dell'originario reclamo al Giudice Sportivo avrebbe potuto trasmettere d'ufficio il reclamo alla competente Commissione Disciplinare per l'esame dello stesso.

Il reclamo è da accogliere per il principio più volte applicato della "conservazione degli atti"; quand'anche un reclamo sia inoltrato all'ente non competente è onere dello stesso trasmetterlo all'organo cui andava indirizzato. Sarà poi lo stesso organo competente a giudicare ammissibilità e merito.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Gallicchio 95 di Gallicchio (Potenza) annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI INFLITTA AL CALCIATORE IPPOLITI LORENZO E DELL'AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETÀ SU DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

Il Procuratore Federale deferiva, fra gli altri, il calciatore Ippoliti Lorenzo, tesserato con la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque (con la cui squadra aveva disputato dal 9.2.2002 al 27.4.2002 n. 6 partite nel Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2001-2002), il quale, pur non avendo alcun rapporto con la A.S. Avezzano Calcio a Cinque aveva con quest'ultima disputato: 1) la gara di campionato Marina C.S.A./Avezzano del 23.10.2001; 2) la gara di Coppa Italia Avezzano/Marina C.S.M. del 13.11.2001; 3) la gara Under 21 Avezzano/Teate Chieti dell'11.11.2001.

Deferiva conseguentemente la Società A.S. Avezzano Calcio a Cinque.

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera n. 226 del 24 gennaio 2003 riteneva responsabile l'Ippoliti Lorenzo della violazione di cui all'art. 1.1 C.G.S. e la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque per responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato; infliggeva al tesserato Ippoliti Lorenzo la sanzione sportiva della squalifica di mesi 2, alla Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque la sanzione pecuniaria di Euro 150,00 di ammenda.

Ricorreva formalmente a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque in proprio ed in nome e per conto del proprio tesserato Ippoliti Lorenzo sostenendo, in sostanza, la non sanzionabilità del comportamento tenuto dai ricorrenti, in quanto, all'epoca dei fatti in contestazione (ottobre-novembre 2001) l'Ippoliti Lorenzo non risultava tesserato con alcuna società della L.N.D., essendo il tesseramento stato effettuato il 30.1.2002.

Chiedeva pertanto l'annullamento della squalifica di 2 mesi per il calciatore Ippoliti Lorenzo e della sanzione pecuniaria di euro 150,00 a carico della società.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'art. 1.1 C.G.S. sancisce l'obbligo per tutti i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nella specie è pacifico che l'Ippoliti Lorenzo abbia illegittimamente disputato 3 gare nell'ottobre-novembre 2001 con l'Avezzano Calcio a Cinque pur non essendo tesserato con essa; e che volutamente abbia taciuto tale situazione al momento del tesseramento con la Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque avvenuto il 30.1.2002.

Conseguenziale la responsabilità oggettiva di quest'ultima società per l'operato del proprio tesserato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003)

Con delibera del 31.1.2003 la C.A.F. in accoglimento dell'appello, proposto dall'A.S. Bosco 1970 di Marsala, relativamente al merito della gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annullava senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ed infliggeva alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara suddetta con il punteggio di 0-2.

In data 5.2.2003 la A.S. Agrigento Calcio proponeva ricorso per revocazione, deducendo il tardivo avviso, ex art. 30 e 33 C.G.S., dell'udienza del 30.1.2003 davanti alla C.A.F. e lamentando irregolarità del referto arbitrale della gara in esame.

Il ricorso è infondato in quanto la richiesta di revocazione non è giustificata da nessuno dei casi previsti dall'art. 35 C.G.S..

Per completezza va solo osservato che il documento intestato alla A.S. Bosco 1970, in bianco, al quale si fa riferimento nel ricorso della A.S. Agrigento, è entrato in possesso della predetta società in epoca antecedente la decisione della C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Agrigento Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO/BARISCIANO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 23.1.2003)

Con reclamo ritualmente proposto, il F.C. Vittorito ha impugnato davanti a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo che accogliendo il reclamo della Polisportiva Barisciano infliggeva alla società Vittorito la sanzione della perdita della gara disputata il 17.11.02 con il punteggio di 0-2.

Osserva questa Commissione che il suddetto reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché inviato fuori termine.

Ed invero la decisione della Commissione Disciplinare è stata pubblicata in data 23.01.2003 mentre il reclamo risulta inviato solo in data 31.01.2003 e, quindi, allorché era già scaduto il termine di sette giorni tassativamente stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dal F.C. Vittorito di Vittorito (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL G.S. MAZARA 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA/FINCANTIERI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

Dagli atti ufficiali (referti dell'arbitro e del commissario di campo) della gara Mazara 46/Fincantieri del 15.12.2002, valida per il Campionato di Eccellenza Regionale Sicilia, emergeva che, nel corso del secondo tempo, sostenitori locali avevano lanciato un petardo nell'area di rigore avversaria. Dopo l'esplosione, il portiere della Fincantieri si era accasciato al suolo ed era stato trasportato all'Ospedale.

La Soc. Fincantieri proponeva reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, chiedendo che fosse affermata la responsabilità oggettiva della Società Mazara

per la condotta dei suoi sostenitori, dalla quale era derivata alla ricorrente una grave menomazione sportiva, e che conseguentemente fosse assegnata la vittoria alla Soc. Fincantieri; in subordine, che fosse disposta la ripetizione della gara non conclusasi regolarmente; in ulteriore subordine, che fosse inflitta alla Soc. Mazara una "pesante penalizzazione in classifica".

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 2 gennaio 2003, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da persona non legittimata.

La Fincantieri impugnava tale decisione dinanzi alla competente Commissione Disciplinare e questa la riformava (vedi C.U. n. 38 del 21 gennaio 2003) disponendo la remissione degli atti al Giudice Sportivo per la pronuncia nel merito.

Ricorre a questa Commissione d'Appello il G.S. Mazara 1946, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la presentazione dei reclami e chiedendo pertanto che venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare: sostiene in proposito la ricorrente che il reclamo di primo grado è stato sottoscritto da persona non legittimata in quanto priva del potere di rappresentare la Fincantieri. Con ulteriori motivi, eccepisce altresì la genericità e mancanza di motivazione del reclamo proposto dalla Fincantieri dinanzi alla Commissione Disciplinare e la mancata comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, sia in primo sia in secondo grado.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Secondo l'art. 29 n. 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Secondo l'interpretazione di tale norma costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva, la presentazione dei reclami deve essere sempre effettuata dalla parte interessata; è fatta salva esclusivamente l'ipotesi di reclamo presentato in forza di procura speciale notarile. Nel caso in esame, il reclamo della Fincantieri al Giudice Sportivo è stato presentato e sottoscritto dall'avvocato della reclamante nella qualità di "legale di fiducia" in base ad un "atto di nomina di legale di fiducia", redatto su un foglio separato e privo di specifici riferimenti al reclamo, che non può quindi assumere neppure valore di procura speciale, essendo privo dei caratteri di contestualità e specificità ad esso erroneamente attribuiti dalla Commissione Disciplinare.

Deve quindi essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dalla Soc. Fincantieri, conformemente a quanto deciso dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani), annulla l'impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società Fincantieri avverso la suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. S. LAZZARO R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARAGNOLE/S. LAZZARO R. DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003)

Dal rapporto della gara Maragnole/S. Lazzaro del 22.12.2002 risultava che al 38° del 2° tempo l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara.

Motivava tale decisione con il fatto di essere stato colpito, anche se in modo involontario, al labbro superiore con tagli e fuoriuscita di sangue a seguito di una mischia e che conseguentemente non aveva un animo né sereno né tranquillo per dirigere in piena libertà e con autonomia decisionale.

Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S., deliberava di infliggere alla Società Maragnole la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 a favore del S. Lazzaro.

Contro tale decisione ricorreva la U.S. Maragnole deducendo che non si poteva affermare che vi fosse stata una furiosa contestazione e tantomeno una rissa, chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo e la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto, sentito personalmente l'arbitro che ha dichiarato di aver deciso la sospensione perché non si sentiva più nelle condizioni psico-fisiche per continuare ad arbitrare, constatato che l'alterazione dello stato psicologico dell'arbitro era stata determinata da un colpo assolutamente involontario e che, pertanto, la decisione dell'arbitro di non proseguire l'incontro non era oggettivamente addebitabile alla U.S. Maragnole accoglieva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara.

Il Comunicato Ufficiale contenente la delibera della Commissione Disciplinare è il numero 32 del 29 gennaio 2003, in tale data pubblicato ed affisso all'albo.

Avverso tale delibera ha proposto reclamo alla C.A.F. la A.C. S. Lazzaro R. con lettera spedita il 6.2.2003.

Dagli atti di causa emerge che l'appello è stato inviato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione della Commissione Disciplinare, termine fissato dall'art. 33 n. 2 C.G.S. e che, come noto, è perentorio.

Rileva, inoltre, la Commissione che la reclamante ha omesso l'invio di copia dei motivi di appello alla società controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in violazione dell'art. 29 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 n. 2 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte e per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. S. Lazzaro R. di Vicenza ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL 15.12.2007 DEL CALCIATORE COPPOTELLI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 46 del 30.1.2003)

Il Sig. Cocciolotti Giuseppe in qualità di presidente della Polisportiva Tragliata ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 gennaio 2003 con la quale, in relazione alla gara Ponte Galeria/Tragliata del 15.12.2002 (Campionato di 2ª Categoria), è stata confermata al calciatore Coppotelli Alessio la squalifica fino al 15.12.2007.

La ricorrente ribadisce la tesi, già sostenuta nel precedente giudizio avanti alla Commissione Disciplinare, secondo cui, a colpire il direttore di gara non sarebbe stato il Coppotelli bensì un altro calciatore e precisamente il numero 10 Pellei Paolo.

Le argomentazioni poste a base di tale tesi non sembrano tali da poter sovvertire il giudizio della Commissione Disciplinare, essendo prive di qualsiasi sostegno probatorio ed in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara; in particolare con le dichiarazioni rese dall'arbitro davanti alla Commissione stessa alla quale ha ribadito di essere assolutamente certo dell'identificazione del Coppotelli come l'autore dell'aggressione a suo danno.

Ritiene peraltro questa Commissione d'Appello che la sanzione inflitta al calciatore, pur non ignorando la gravità del fatto, appare eccessivamente afflittiva, onde può essere congruamente ridotta.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Tragliata di Testa di Lepre Fiumicino (Roma) riduce al 30.6.2006 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Coppotelli Alessio. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'ALLENATORE CASTIELLO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 99 del 7.2.2003)

Il Sig. Marco Archiero, Assistente dell'arbitro della gara Astrea/Sansovino del 29.1.2003 valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, riferiva nel proprio rapporto che al 25° del secondo tempo, ad azione in svolgimento, una persona che indossava la tuta sociale della Società Astrea, indebitamente entrato sul terreno di gioco, gli aveva rivolto una espressione ingiuriosa. Detta persona era stata identificata dall'Assistente con colui che, durante il riconoscimento delle squadre, si era qualificato come Castiello Gino, primo allenatore della Società Astrea.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con delibera del 31.1.2003, squalificava fino al 28.2.2003 il Sig. Castiello Luigi, allenatore della Soc. Astrea, perché, in corso di squalifica comminatagli con C.U. n. 81 dell'8.1.2003, sostava indebitamente nel recinto di gioco e rivolgeva ad un assistente arbitrale espressione offensiva.

Il Castiello proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, sostenendo di non essere stato presente alla gara, come da certificato rilasciato in seguito a visita medica effettuata a Benevento "nelle prime ore del pomeriggio" del 29.1.2003, con prognosi di 3 giorni di riposo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione del 7.2.2003, respingeva il reclamo.

Ricorre il Castiello avverso tale decisione, riproponendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, vale a dire l'impossibilità di trovarsi a Roma al momento della gara (attestata dal certificato medico prodotto) e chiedendo la revoca della squalifica inflittagli.

La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato. Invero la decisione impugnata è correttamente fondata sulle risultanze degli atti ufficiali ed in particolare sul referto dell'Assistente dell'Arbitro, nel quale sono chiaramente precisate le circostanze che hanno consentito l'identificazione certa del ricorrente.

Poiché nell'ordinamento calcistico gli atti degli ufficiali di gara sono, in relazione a quanto avvenuto in campo e caduto sotto la diretta percezione degli stessi, fonte di prova privilegiata ex art. 31 lett. a) 1 C.G.S., che non può essere inficiata da documenti di diversa provenienza, nonostante gli stessi si pongano in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, si deve quindi ritenere incontestabile l'identificazione del ricorrente come autore del fatto. La decisione impugnata, pertanto, è immune da censura e deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'allenatore Castiello Luigi e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOSARESE/STIENTESE DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003)

Con ricorso in data 24.2.2003, il Presidente della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 28 del 2 gennaio 2003, che ha disposto la ripetizione della gara fra la G.S.G. Bosarese e la Polisportiva Stientese valida per il Campionato di 2ª Categoria - Girone G del Comitato Regionale Veneto, chiedendo che ad entrambe le squadre, ai sensi dell'art. 12 comma 2 C.G.S., venga applicata la punizione sportiva della perdita della gara.

Il fatto risale al 15.12.2002 quando, al 33° minuto di gioco del secondo tempo dell'incontro fra le due suindicate società, sul campo della Bosarese, in seguito ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco fra calciatori e dirigenti delle due squadre che si protraeva

per circa 7-8 minuti, il direttore di gara, constatata l'impossibilità di portare a termine la partita, ne ha decretato la sospensione. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto ha, come si è detto, disposto la ripetizione della gara ritenendo che il provvedimento di sospensione fosse stato adottato senza aver prima tentato con altri mezzi di sedare il tafferuglio e quindi in modo non conforme alle disposizioni regolamentari.

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso del Presidente federale debba essere accolto, innanzi tutto perché la decisione del Giudice Sportivo non appare legittimamente adottata in quanto trattasi di materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice di gara e non soggetta a riesame da parte degli organi di giustizia sportiva; nel merito poi, dal referto del giudice di gara risulta che il provvedimento di sospensione è stato adottato correttamente a seguito della situazione di eccezionale violenza che si era venuta a creare sul terreno di gioco e sugli spalti, di talché l'arbitro ha esercitato legittimamente i poteri previsti dall'art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola n. 5 delle Regole del Giuoco del Calcio.

Considerato infine che la responsabilità per l'accaduto va ascritta ad entrambe le società in considerazione della partecipazione quasi totale dei calciatori e dei dirigenti alla rissa, appare corretto comminare sia alla Bosarese che alla Stientese la punizione sportiva della perdita della gara.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. annulla l'impugnata delibera, infliggendo la punizione sportiva di perdita della gara suindicata per 0-2 ad entrambe le società.

ORDINANZA

11 - APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPRENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

La C.A.F. letti gli atti rinvia la trattazione dell'appello sopra proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dasà (Vibo Valentia) per supplemento di istruttoria.

